

**Cassazione Penale – Sezione VI, Sent. n. 40572 del 30.10.2008.**

omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il difensore di L.R.G. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di Genova, Sezione Terza Penale, ha confermato la condanna del predetto, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione, con entrambi i benefici di legge, per il reato di all'art. 340 c.p., per essersi, in qualità di medico in servizio di guardia medica presso il Polo di Continuità assistenziale di X. della ASL X. , nella notte tra il X. , allontanato dai locali dell'Ufficio di Guardia Medica, cagionando l'interruzione di un pubblico servizio.

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p. per "mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza".

In particolare, nonostante in primo grado il L.R. fosse stato condannato (in coerenza con quanto delineato nel capo di imputazione) per essersi, in qualità di medico in servizio di guardia medica, allontanato dai locali dell'Ufficio, determinando la interruzione di un servizio pubblico, la Corte di Appello avrebbe fornito una diversa ricostruzione della vicenda, ritenendo l'imputato responsabile del reato a lui ascritto per avere "volontariamente disattivato la segreteria telefonica", e cioè per una condotta assolutamente difforme da quella contestata nel capo di imputazione.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità e la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 340 c.p., in quanto i Giudici di Appello non avrebbero tenuto minimamente conto né della ricostruzione dei fatti delineata nella sentenza di primo grado né delle critiche espresse nell'atto di gravame, ma, sulla base di una ricostruzione dei fatti sostanzialmente difforme da quella che aveva fondato la responsabilità dell'imputato, avrebbero, in base ad affermazioni illogiche, apodittiche e prive di riscontri, confermato tale decisione.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 340 c.p. e la violazione degli artt. 42 e 43 c.p..

Con l'ultimo motivo di ricorso si eccepisce la assenza di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, espressamente richiesta nell'atto di appello.

2 - Con i primi due motivi di ricorso si deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato.

Secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Genova avrebbe effettuato una ricostruzione (per altro illogica, apodittica e priva di riscontri) della vicenda diversa da quella fornita dal giudice di primo grado, in quanto avrebbe ritenuto l'imputato responsabile del reato a lui ascritto per avere "volontariamente disattivato la segreteria telefonica", e cioè per una condotta assolutamente difforme da quella contestata nel capo di imputazione (essersi, in qualità di medico in servizio di guardia medica, allontanato dai locali dell'Ufficio, determinando la interruzione di un servizio pubblico).

Ciò non risponde al vero, in quanto la Corte di merito, nella motivazione della sentenza impugnata, non si è limitata a constatare la avvenuta disattivazione della segreteria telefonica attuata dal medico di servizio di guardia medica allo scopo di non essere costretto a rispondere alle chiamate, ma ha anche posto l'accento sulle "ulteriori indicazioni che si ricavano da comportamenti successivi posti in essere dal medico, evitando di farsi trovare nel suo ufficio, quando il dott. P. ed il signor Pa.



suonarono ripetutamente al campanello". Ne deriva che correttamente la Corte di Appello, interpretando in modo senza dubbio non illogico le suindicate emergenze ed inserendole congruamente nel contesto delle risultanze processuali, non soltanto ha pienamente rispettato il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, ma ha anche seguito un iter motivazionale che, per quanto stringato, non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), pure denunciato.

In definitiva, la Corte di Appello, nel precisare che le risultanze processuali avevano dimostrato che il dott. L.R. si era reso irraggiungibile al recapito fornito, disattivando la segreteria telefonica e risultando assente dal suo ufficio, ha correttamente concluso per la sussistenza del reato di cui all'art. 340 c.p. non solo in riferimento al suo elemento materiale ma anche in riferimento al dolo, consistito nella evidente consapevolezza che la sua condotta era "idonea a cagionare l'interruzione e finalizzata anzi a tale effetto".

Da ciò emerge con evidenza la infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.

Quanto alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, pure richiesta nell'atto di appello, deve ritenersi che la Corte di Appello di Genova, nel ribadire la piena adeguatezza della pena inflitta alla consistente gravità del fatto, e nell'escludere la possibilità di ulteriori riduzioni e modifiche della sanzione, abbia implicitamente e adeguatamente risposto alla doglianza.

3 - Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, ASL n. X. "X.", che si liquidano in euro duemiladuecentocinquanta, ivi compresi Euro duemila per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, ASL n. X., liquidate in Euro 2.250,00, ivi compresi euro duemila per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2008